

Codice A1814B

D.D. 8 luglio 2025, n. 1299

**R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16.02.2022 - Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione ordinaria su un tratto del fiume Bormida di Spigno in località Dova in Comune di Spigno Monferrato (AL).
Richiedente: Sig. omissis.**



ATTO DD 1299/A1814B/2025

DEL 08/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – L.R. 12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16.02.2022 – Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione ordinaria su un tratto del fiume Bormida di Spigno in località Dova in Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Sig. *omissis*

In data 08.05.2025 (nostro protocollo di ricevimento n. 21285/A1814B del 08.05.2025), il Signor *omissis*, residente in *omissis* nel Comune di *omissis* (*omissis*), C.F. *omissis* ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di manutenzione ordinaria su un tratto del fiume Bormida di Spigno in località Dova in Comune di Spigno Monferrato (AL), a difesa dei terreni, identificati al foglio 17, particella 24 e 25 del NCT del Comune di Spigno Monferrato.

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Fiume Bormida di Spigno, identificato al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c., sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista dott. Alberto QUAGLINO, iscritto all'ordine dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 407, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 22587 del 16.05.2025, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Con nota prot. n. 22588/A1814B del 16.05.2025 è stato richiesto al Comune di Spigno Monferrato

di pubblicare all'Albo Pretorio l'avviso della presentazione dell'istanza da parte della Sig. *omissis*; come risulta dalla nota del Comune di Spigno Monferrato prot. n. 1191 del 27.06.2025 la pubblicazione è avvenuta dal 16.05.2025 al 31.05.2025 e nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla realizzazione dell'intervento.

Il progetto interessa una porzione d'alveo del fiume Bormida di Spigno in cui verranno realizzati i seguenti interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua:

- rimozione dei tronchi e biomassa legnosa fluitata e depositata a seguito di pregressi eventi di piena che ostacolano il normale deflusso idrico;

- ricalibratura delle sezioni di deflusso per la rimozione del deposito di materiale litoide che ostacola il deflusso delle acque e per la formazione di un canale di deflusso centrale all'alveo che allontani le acque dalla sponda destra dove i fenomeni erosivi risultano più accentuati; è prevista la movimentazione complessiva di circa 400 m³ di materiale litoide che verrà totalmente utilizzato in alveo per l'imbottimento della sponda destra nel tratto eroso, senza estrazione ed asportazione di materiale dall'alveo del Fiume Bormida di Spigno.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Spigno lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il sig. *omissis*, ad eseguire l'intervento di manutenzione ordinaria su un tratto del fiume Bormida di Spigno in località Dova in Comune di Spigno Monferrato (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sotto riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
3. la presente autorizzazione riguarda il taglio e la rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del Fiume Bormida di Spigno; il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, dovrà essere conferito in discarica;
6. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'interessato, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed

al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;

7. gli scavi del materiale litoide dovranno essere eseguiti in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura, procedendo in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi dovranno incanalare i deflussi a centro alveo, come indicato nelle sezioni di progetto. Gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate quale parte integrante del presente documento;
8. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, e non è consentito approfondire gli scavi al di sotto della quota attuale del fondo alveo;
9. è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua interessato dai lavori;
10. il profilo dell'alveo, nel tratto oggetto di risagomatura, dovrà essere raccordato con i tratti, di monte e di valle, non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso;
11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
12. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
14. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
15. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
17. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che

non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

18. il sig. *omissis* dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori realizzati;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
20. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa